

LABORATORI “NON UFFICIALI” DI PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONI

Nel giugno 2008, l’Autorità ha trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90 in merito alle distorsioni della concorrenza derivanti dalle previsioni contenute nella circolare 16 dicembre 1999 349/STC, riguardante i laboratori “non ufficiali” di prove su materiali da costruzioni, la quale detta i requisiti richiesti ai laboratori che svolgono prove geotecniche sui materiali da costruzione ai fini del rilascio del relativo titolo.

L’Autorità ha in primo luogo rilevato la portata restrittiva del requisito di un organico complessivo superiore ad un certo minimo di addetti, così come del requisito di superficie utile non inferiore a determinati metri quadri, variabili a seconda dei settori di attività in cui il laboratorio era chiamato a fornire le proprie prestazioni, nonché la circostanza per cui le domande dovevano pervenire da laboratori già attivi nel settore da almeno un paio d’anni. Ciascuna di tali previsioni, infatti, si configurava quale ingiustificata barriera amministrativa all’ingresso nel relativo mercato, in assenza di alcuna obiettiva e dimostrata esigenza di carattere generale.

Parimenti, l’Autorità ha rilevato la portata restrittiva della previsione che, tra i documenti da allegare all’istanza del laboratorio, richiedeva *“il tariffario delle prestazioni, con l’indicazione della sua validità nel tempo e delle massime agevolazioni previste”*. La predeterminazione dei prezzi minimi e degli sconti massimi per ciascuna prestazione offerta, infatti, vincolava l’operatore economico al rispetto di quanto indicato al momento della domanda, pena la sospensione o la revoca del titolo, privandolo della necessaria autonomia nel determinare la propria condotta di mercato. L’obbligo inoltre per tutti i laboratori di comunicare il proprio tariffario al Ministero permetteva alle imprese di disporre agevolmente di un sistema di verifica dei prezzi dei concorrenti e, dunque, in ultima analisi, di uno strumento di coordinamento delle rispettive politiche di prezzo. Sulla base di ciò, l’Autorità ha auspicato che le considerazioni espresse portassero a una revisione delle disposizioni della circolare in senso conforme ai principi concorrenziali.

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE ALPINA (LEGGE QUADRO 2 GENNAIO 1989, N. 6 E LEGGI REGIONALI)

Nel giugno 2008, l’Autorità ha trasmesso al Parlamento, al Governo, al Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e alla Regione autonoma della Valle d’Aosta alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90 in merito alle disposizioni della legge quadro 2 gennaio 1989, n. 6, recante “*Ordinamento della professione di guida alpina*”. Tale legge stabilisce i principi fondamentali che la disciplina regionale deve rispettare in materia e prevede, in particolare, per l’esercizio della professione di guida alpina, l’iscrizione in appositi albi professionali divisi per regioni, il requisito della residenza, del domicilio o stabile recapito nella regione ai fini dell’iscrizione nell’albo di guide alpine-maestri di alpinismo, nonché, infine, che le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine siano stabilite dalla competente autorità regionale, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide ed approvata dal Ministro del turismo. L’Autorità ha rilevato che tali disposizioni introducevano ingiustificate restrizioni della concorrenza nel settore.

In particolare, avendo riguardo all’obbligo di iscrizione ad un albo professionale, l’Autorità ha ricordato che esso dovrebbe rivestire carattere di eccezionalità, limitatamente alle professioni suscettibili di arrecare svantaggi di tale rilevanza per i consumatori da non consentire un regime di libero mercato, o laddove vi sia uno specifico e pregnante interesse pubblico da salvaguardare; con riferimento alla professione di guida alpina, l’Autorità ha considerato invece che fosse sufficiente il requisito del superamento di un apposito esame e della iscrizione degli idonei in un mero elenco delle guide abilitate. Allo stesso modo, il requisito della residenza o dello stabile domicilio nella regione nella quale le guide alpine intendano esercitare, è stato ritenuto suscettibile di determinare una rigida segmentazione territoriale e una restrizione dell’offerta, non giustificate da esigenze di carattere generale quali la tutela del consumatore. Infine, il sistema di determinazione di tariffe minime obbligatorie per gli iscritti al rispettivo albo professionale è apparso privo di giustificazione, posto che impedisce un’effettiva concorrenza tra gli operatori fondata sul prezzo della prestazione e non garantisce la correttezza professionale nei confronti dei consumatori.

L’Autorità ha rilevato, inoltre, che la portata anticoncorrenziale del dettato legislativo nazionale aveva trovato pieno riscontro nelle diverse normative regionali: nelle leggi regionali e/o provinciali di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, risultava, infatti, previsto il requisito dell’iscrizione ad appositi albi, nonché la residenza nel territorio della regione ai fini di suddetta iscrizione, fatta eccezione per la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. Tutte le Regioni in questione avevano previsto, inoltre, un tariffario minimo e/o massimo per le prestazioni di guida alpina. La normativa della Valle d’Aosta, infine, oltre ai requisiti sopra elencati, prevedeva anche le cosiddette “società locali” quale unico strumento per l’organizzazione territoriale delle guide alpine e per la fornitura di servizi turistici, tra cui anche le attività di eltrasporto. Tali società, oltre a costituire un’ulteriore barriera all’entrata nel mercato in esame, erano titolari anche di un ingiustificato potere regolatorio in merito alle modalità di svolgimento dell’attività di guida alpina.

In considerazione di ciò, l’Autorità ha auspicato che il Parlamento e il Governo procedessero alla revisione delle disposizioni normative esaminate, tenendo in considerazione le osservazioni svolte.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE CHE SI SVOLGONO SU SUOLO PUBBLICO

Nel luglio 2008, l’Autorità ha formulato alcune osservazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, in merito alle distorsioni della concorrenza derivanti da talune previsioni del regolamento n. 66/2008 emanato dal Comune di Venezia in materia di attività artistiche svolte su suolo pubblico. Tale regolamento, in particolare, al fine del rilascio dell’autorizzazione ad esercitare tali attività per scopo di lucro, richiede all’interessato: *i)* il possesso di un titolo di studio professionale, *ii)* l’autocertificazione antimafia, *iii)* eventuali titoli di studio o merito artistico, o riconoscimenti, ecc., *iv)* l’iscrizione alla Camera di commercio. Costituisce, inoltre, titolo valido per il rilascio dell’autorizzazione l’iscrizione alla partita IVA inerente l’attività professionale di artista. Lo stesso regolamento prevede, infine, una durata decennale o semestrale dell’autorizzazione all’esercizio delle attività artistiche: la prima rilasciata dal Comune secondo i criteri dell’anzianità della domanda consecutivamente presentata, dell’anzianità di residenza nel Comune, degli eventuali titoli accademici o di merito

risultanti da valide certificazioni e della situazione familiare; l'autorizzazione semestrale, invece, rilasciata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, con priorità riconosciuta ai soggetti già autorizzati per lo stesso tipo di attività.

Al riguardo, l'Autorità ha sottolineato che il regolamento in questione, equiparando l'iscrizione alla partita IVA ad un titolo professionale e prevedendo un meccanismo di selezione basato sui criteri dell'anzianità della domanda consecutivamente presentata e dell'anzianità di residenza nel Comune di Venezia, e solo eventualmente sulla valutazione dei titoli e meriti accademici, aveva slegato la scelta dei candidati da qualsiasi connessione con l'attività artistica. Trasformando inoltre le autorizzazioni annuali in decennali e quelle occasionali in semestrali, lo stesso aveva ingessato il mercato, rendendo più difficoltoso l'ingresso da parte dei nuovi operatori.

Alla luce di ciò e tenuto conto della disciplina vigente in altri Comuni (come Firenze e Roma), i quali hanno introdotto meccanismi trasparenti e pro-concorrenziali di selezione degli artisti, l'Autorità ha auspicato che anche il Comune di Venezia riuscisse a dotarsi di una disciplina relativa alla selezione degli artisti, basata sulle effettive capacità pittoriche degli stessi. L'Autorità ha inoltre richiamato la necessità che il Comune rivedesse la previsione della partita IVA come requisito per il rilascio dell'autorizzazione, in quanto del tutto irrilevante ai fini della scelta dei candidati più qualificati. Infine, l'Autorità ha sottolineato l'opportunità di una revisione della durata della concessione rilasciata al pittore, da attribuirsi per un numero limitato di anni, al fine di facilitare la dinamicità e l'apertura del mercato.

AFFIDAMENTI DIRETTI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN SOCCORSO AD ENTI DI VOLONTARIATO

Nel novembre 2008, l'Autorità ha inteso formulare alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 in merito al sistema di affidamento del servizio di trasporto sanitario disciplinato dall'articolo 10- bis della legge della Regione Marche n. 36/1998, recante “*Sistema di emergenza sanitaria*”, come successivamente modificata. Tale norma prevede che, ove il sistema di trasporto sanitario non possa essere assicurato dalle aziende sanitarie e dall'INRCA, che si avvalgono dei mezzi e personale propri, tale servizio è affidato “*in via prioritaria*” “alle associazioni di volontariato, alla Croce Rossa Italiana (di seguito CRI) e agli enti pubblici accreditati, al fine di garantire

l'espletamento del servizio di interesse generale in condizioni di equilibrio economico per il bilancio regionale”. I rapporti tra servizio sanitario regionale e i soggetti indicati sono regolati da convenzioni che prevedono “*l'esclusiva erogazione dei rimborsi e delle spese effettivamente sostenute*”. Al contrario, le imprese private accreditate possono svolgere in via residuale attività di trasporto sanitario, ma la loro selezione deve avvenire tramite gara.

In proposito, l’Autorità ha ricordato che, come già sottolineato in una precedente segnalazione²⁷ e come statuito anche dai giudici comunitari, le associazioni di volontariato, ancorché non perseguano fini di lucro, sono imprese ai sensi del diritto *antitrust*; esse possono, infatti, esercitare un’attività economica in concorrenza con altri operatori, nonostante il vantaggio concorrenziale della cospicua riduzione della spesa concernente le risorse umane. Pertanto, tali associazioni, sebbene possano offrire servizi a prezzi più contenuti rispetto a quelli offerti da altri concorrenti, non sono esonerate dal partecipare a procedure selettive di aggiudicazione.

Alla luce di ciò, l’Autorità ha rilevato che l’articolo 10-*bis* della citata legge sollevava perplessità concorrenziali nella parte in cui affidava il servizio di trasporto sanitario in via prioritaria alle associazioni di volontariato, alla CRI e agli enti pubblici accreditati. Inoltre, dalle informazioni e dalla documentazione in possesso dell’Autorità, non risultava che la Regione Marche avesse realizzato un sistema di monitoraggio dei costi delle associazioni di volontariato, così come indicato nella delibera regionale n. 794/2002, limitandosi invece ad istituire nel 2008 un gruppo di lavoro, con compiti di mero studio. L’Autorità ha, pertanto, sottolineato l’opportunità di riflettere in merito all’efficacia di un siffatto sistema in quanto la realizzazione del processo di monitoraggio dei costi, peraltro non ancora avviato al momento della segnalazione, in ragione della sua evidente complessità, poteva comportare costi maggiori rispetto a quelli derivanti dall’espletamento di gare pubbliche.

L’Autorità ha quindi concluso che, nella prospettiva *antitrust*, è sempre preferibile, anche in presenza di organizzazioni di ispirazione solidaristica, scegliere il fornitore di servizi pubblici mediante procedure selettive. Queste garantiscono, infatti, la piena realizzazione del gioco della concorrenza, con beneficio diretto per lo sviluppo competitivo del Paese e indirettamente per tutti i cittadini.

²⁷ Segnalazione AS385 Regione Lazio: Istituzione dell’Azienda regionale Ares 118 del 29 marzo 2007.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DEL COMMISSARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA PER LE INFRASTRUTTURE E I SERVIZI DELLE ISOLE EOLIE

Nel dicembre 2008, l'Autorità ha svolto alcune considerazioni, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, in merito a un affidamento di servizi effettuato da parte del Commissario delegato all'emergenza per le infrastrutture e i servizi delle Isole Eolie a mezzo di una convenzione stipulata con la Società per la Gestione degli Impianti Idrici Spa. Il Commissario *pro tempore* competente aveva stipulato la citata convenzione senza l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, sulla base di asserite facoltà di deroga alla normativa vigente previste da una precedente ordinanza del Ministro degli Interni delegato per il coordinamento della protezione civile.

In proposito, l'Autorità ha ritenuto che, quand'anche il conferimento di potestà di deroghe fosse stato a suo tempo legittimo, successivi atti di valenza generale avevano rigorosamente determinato portata e applicabilità di simili deroghe. In particolare, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri “*Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario*” del 22 ottobre 2004 richiedeva che i commissari delegati provvedessero alle aggiudicazioni necessarie al superamento delle situazioni emergenziali nel rispetto delle norme europee in materia di contratti pubblici.

Conseguentemente, con specifico riferimento all'affidamento di servizi ed alla realizzazione di opere previste nella convenzione in questione, l'Autorità ha raccomandato al Commissario competente di provvedere - quantomeno per i lavori e i servizi ancora da effettuare - nella dovuta conformità ai principi di concorrenzialità, trasparenza, buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Tenuto conto, infine, dell'ampio ricorso avvenuto in Italia alle gestioni emergenziali, l'Autorità ha richiamato l'attenzione delle autorità competenti sulle opportune indicazioni contenute nella citata direttiva relativamente alla necessità che la durata degli stati di emergenza, ovvero dei cosiddetti “grandi eventi”, venga sempre definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzie o ritardi nella realizzazione degli adempimenti necessari. Nel caso delle Isole Eolie, specificamente oggetto della segnalazione, era

risultato in effetti come le successive proroghe avessero di fatto istituzionalizzato una situazione emergenziale attesa a ogni stagione turistica e pertanto perfettamente prevedibile, con conseguenti limitazioni della concorrenza che non paiono trovare giustificazioni di sorta.

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

Inottemperanze

MANUTENCOOP/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT

Nel dicembre 2008, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Manutencoop Società Cooperativa (MSC) per violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. L’operazione, realizzata nell’aprile 2008, è consistita nell’acquisto da parte di MSC del controllo esclusivo di Manutencoop Facility Management Spa (MFM), di cui già deteneva circa il 75% del capitale sociale. Fino al momento dell’operazione, MFM era controllata congiuntamente da MSC, MPS Venture SGR Spa e 21 Partners S.G.R. Spa.

L’Autorità ha considerato che l’operazione, comportando l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultava soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese coinvolte era risultato superiore alla soglia di cui all’articolo 16, comma 1, della stessa legge.

Tenuto conto dell’assenza di dolo, della comunicazione spontanea, benché tardiva dell’operazione, della modesta incidenza concorrenziale dell’operazione, nonché del lasso di tempo intercorso prima della comunicazione dell’operazione, l’Autorità ha irrogato alla Manutencoop Società Cooperativa una sanzione amministrativa pari a 5 mila EUR.

Segnalazioni

REGOLAMENTAZIONE AFFITTI TURISTICI DI APPARTAMENTI ACQUISTATI DA PRIVATI COME SECONDA CASA IN PROVINCIA DI BOLZANO

Nel gennaio 2008, l’Autorità ha formulato alcune osservazioni in merito alle modalità di applicazione e al testo della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 11 maggio 1995, n. 12, “*Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie*”. L’Autorità ha rilevato che vari elementi, sia di ordine testuale che sistematico, inducevano a delimitare l’ambito applicativo della legge considerata alle sole ipotesi di esercizio di attività ricettiva, caratterizzata dal fatto che la messa a disposizione dell’alloggio è accompagnata dalla prestazione di servizi aggiuntivi e complementari a favore del turista ospitato. Ciò non di meno, è emerso che alcuni comuni della Provincia autonoma di Bolzano ritenevano la legge applicabile anche alle ipotesi di semplice locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico, là dove il proprietario si avvalga di servizi di promozione o intermediazione per la stipula dei contratti, ovvero conceda lo stesso immobile in locazione per più di quattro volte nell’arco di un anno. Comportando l’applicazione della legge l’assoggettamento del proprietario/locatore a molteplici e specifici obblighi e adempimenti di carattere amministrativo e fiscale, l’Autorità ha concluso che era ragionevole supporre che tale opzione interpretativa si risolvesse in un disincentivo alla concessione in locazione delle cosiddette “seconde case”.

L’Autorità, pertanto, ritenuto che l’applicazione della legge n. 12/95 alle locazioni di appartamenti ammobiliati per uso turistico non accompagnata dalla prestazione di alcun servizio fosse in contrasto con gli ordinari canoni interpretativi e, allo stesso tempo, fosse suscettibile di produrre un impatto concorrenziale sul mercato dei servizi di ricettività alberghiera ed extra alberghiera, ha espresso l’auspicio che il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano voglia adottare iniziative volte a garantire un’applicazione della disciplina circoscritta alle sole attività ricettive. L’Autorità ha inoltre evidenziato il carattere restrittivo della concorrenza delle disposizioni, contenute nella legge che impongono agli esercenti la pubblicazione dei prezzi minimi, prevedendo l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di inosservanza.

*PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI VENDITA
NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE GESTITE DAI TRIBUNALI*

Nel settembre 2008, l’Autorità ha trasmesso ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90 alcune osservazioni al Ministro della Giustizia in merito alle modalità con le quali i Tribunali italiani provvedono all’affidamento dei servizi di pubblicazione degli avvisi di vendita nell’ambito delle procedure esecutive. La gran parte dei Tribunali adempiono, infatti, gli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 490 c.p.c., stipulando delle convenzioni con le società che gestiscono i siti *internet* sui quali pubblicare gli avvisi. Dette convenzioni prevedono che la società svolga dei servizi accessori rispetto alla semplice pubblicazione degli avvisi, quali la gestione del sito *internet* del Tribunale, la fornitura di un *software* per la gestione dei documenti da pubblicare, la fornitura di corsi di formazione per l’utilizzo del *software* stesso, *report* statistici, nonché la gestione delle operazioni di pubblicità sui quotidiani obbligatorie per legge. I costi di tali servizi vengono di norma posti a carico delle procedure esecutive in quanto spese di giustizia.

L’Autorità ha osservato che la stipula delle predette convenzioni poteva pregiudicare il corretto sviluppo del mercato in assenza del ricorso a forme di evidenza pubblica. Da un lato, infatti, l’affidamento diretto attraverso lo strumento delle convenzioni pluriennali poteva risultare di ostacolo all’ingresso di nuovi operatori e condurre alla creazione e mantenimento di posizioni di mercato non basate sul reale confronto competitivo. Dall’altro, il fatto che i costi derivanti dalla stipula delle predette convenzioni gravino sulla procedura esecutiva e quindi, in ultima analisi, sul debitore escusso, doveva comportare per le Pubbliche Amministrazioni l’utilizzo di forme di selezione improntate al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza al fine di ottenere la massimizzazione dei risultati in termini di efficienza. L’Autorità ha, pertanto, auspicato che le parti delle suddette convenzioni venissero selezionate attraverso adeguate forme di evidenza pubblica tali da garantire il massimo confronto competitivo e la tutela dei soggetti su cui gravano i costi dei predetti servizi.

ATTIVITÀ EDUCATIVE, RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

Intese

FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE)

Nel maggio 2008, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi degli articoli 81 e 82 del Trattato Ce nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), accettando gli impegni presentati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 e chiudendo l’istruttoria senza accertare l’infrazione. Il procedimento era stato avviato al fine di accertare eventuali restrizioni della concorrenza poste in essere dalla FISE nel mercato dell’organizzazione degli eventi e delle manifestazioni equestri, nonché nelle altre attività di natura ludica, sociale o riabilitativa connesse all’utilizzo di cavalli.

L’Autorità aveva rilevato, infatti, che alcune disposizioni dello statuto di FISE apparivano finalizzate a chiudere il mercato equestre sia a nuovi soggetti entranti sia a quelli in esso già operanti, nella parte in cui impedivano ai propri affiliati e tesserati, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari e l’esclusione dalla federazione stessa, di aderire ad altra associazione od ente nazionale che svolgesse attività ludica o sportiva nel campo degli sport equestri. Tale previsione, infatti, ove funzionalmente coordinata con quanto stabilito dallo stesso statuto in merito al fatto che la FISE è la sola competente a “*disciplinare l’attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, agonistiche, ludiche e addestrative, con particolare riguardo alle sottoelencate discipline, che vengono riportate a livello indicativo e non esaustivo*”, escludeva di fatto dal mercato gli operatori concorrenti, incidendo anche sulla posizione dei singoli associati, i quali erano di fatto obbligati a dover necessariamente scegliere fra l’adesione alla FISE e quella ad altre associazioni del settore ippico; e ciò non solo con riferimento alle sole discipline di carattere olimpico, ma anche in occasione di tutte le attività che richiedano la presenza di cavalli.

L’Autorità aveva altresì rilevato che la FISE, in quanto soggetto deputato a disciplinare l’attività equestre su tutto il territorio nazionale, attraverso l’esercizio di tali poteri nonché di specifiche condotte escludenti, poteva aver abusato della sua posizione dominante, non consentendo ai propri affiliati e tesserati di aderire ad altra associazione od ente nazionale che svolga la propria attività nel campo delle discipline equestri.

L'esercizio dei poteri regolatori della FISE, infatti, incidendo indirettamente sulle attività di altri operatori nel settore equestre anche non prettamente olimpico, potevano aver comportato un notevole ridimensionamento, se non una definitiva esclusione dal relativo mercato, delle associazioni non affiliate alla FISE.

Al fine di superare le criticità concorrenziali emerse, la FISE ha presentato nel corso dell'istruttoria degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, successivamente integrati. In particolare, con riferimento all'esclusiva sulla "disciplina" delle attività ludiche, la FISE si è impegnata ad modificare il proprio Statuto federale affinché l'esclusiva venisse superata e in capo ad essa resti la sola competenza esclusiva sull'attività strettamente agonistica per i propri tesserati ed affiliati; contestualmente, FISE si è impegnata a comunicare immediatamente l'applicazione delle future modifiche a tutti gli organi centrali e periferici della Federazione e al CONI nonché a darne adeguata pubblicità sul proprio sito web e sulle riviste di settore. La FISE si è impegnata inoltre a modificare l'articolo 17, comma 2, delle Norme di attuazione dello Statuto, prevedendo che esso disponga che "*E' fatto espresso divieto ai tesserati di partecipare a manifestazioni agonistiche [...] indette da altri Enti e/associazioni senza preventiva autorizzazione da parte della FISE. E' fatta salva la possibilità per i tesserati di partecipare alle manifestazioni ludiche e ricreative indette da altri Enti e/o associazioni*", che "*potranno svolgersi anche con modalità competitive con l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, ma non potranno comportare la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli*" come quelle di natura federale. Infine, ferma restando l'esclusiva che caratterizza il rapporto tra la Federazione e i propri affiliati, la FISE ha previsto la possibilità per gli affiliati FISE di concludere accordi con Enti o associazioni non affiliati tramite una "convenzione quadro" tra la FISE e tale Ente o associazione, che stabilisca i requisiti minimi sportivi e di sicurezza da rispettare al fine di poter concludere accordi per l'utilizzo degli impianti con i singoli affiliati FISE.

L'Autorità ha ritenuto che tali impegni fossero idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento istruttorio. In particolare, l'impegno assunto dalla FISE di modificare il proprio Statuto avrebbe risolto definitivamente il problema della partecipazione dei tesserati federali a manifestazioni sportive, anche competitive, indette da associazioni concorrenti della FISE, lasciando comunque impregiudicato il sistema imperniato sulla necessità di un'unica federazione nazionale

dello sport equestre che sia rappresentativa delle classifiche e delle graduatorie a livello nazionale e internazionale. L’Autorità ha altresì ritenuto che la modifica dell’articolo 17, comma 2, delle norme di attuazione dello Statuto FISE assumeva una chiara valenza positiva ai fini concorrenziali, traducendosi nella facoltà per i tesserati FISE di partecipare a manifestazioni organizzate da altri enti o associazioni di natura equestre che assumano anche una finalità competitiva al di fuori del contesto federale. Infine, l’Autorità ha considerato che in virtù delle misure volte a consentire l’uso degli impianti degli affiliati FISE ad altri enti o associazioni tramite una “convenzione quadro”, i tesserati federali, anche alla luce dell’ulteriore impegno adottato dalla FISE in relazione all’articolo 17, comma 2, delle norme attuative del proprio Statuto, avrebbero potuto partecipare in futuro a manifestazioni “terze” anche di tipo competitivo, utilizzando le strutture affiliate alla federazione nazionale. In ragione di ciò, l’Autorità ha reso tali impegni obbligatori ai sensi dell’articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti della FISE ed ha chiuso l’istruttoria senza accertare l’infrazione.

Segnalazioni

DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO

Nel luglio 2008, l’Autorità ha trasmesso al Parlamento, al Governo, al Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Sindaco del Comune di Roma, alcune considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, in merito a talune distorsioni della concorrenza riscontrate nel settore degli spettacoli dal vivo, soprattutto alla luce dell’ampliamento dell’offerta di tali spettacoli registratosi tra il 2000 e il 2005 in ragione principalmente del ruolo svolto dal finanziamento pubblico.

Su un piano generale, l’Autorità ha sottolineato come il sostegno finanziario alle iniziative culturali, ove non risulti ispirato alla selettività delle produzioni e delle strutture da finanziare, alla trasparenza dei finanziamenti e alla gestione più neutrale possibile delle strutture pubbliche che ospitano gli eventi, non può che nuocere al confronto competitivo, particolarmente importante nel settore teatrale e degli spettacoli dal vivo in genere, anche per le evidenti ricadute sul pluralismo culturale.

Con riferimento, in particolare, alle modalità di assegnazione dei finanziamenti per gli spettacoli dal vivo, l’Autorità ha rilevato che la gestione dei contributi dovrebbe essere soggetta a regole certe, predeterminate e non discriminatorie. Non dovrebbero, quindi, essere erogati - salvo casi eccezionali adeguatamente motivati - contributi in assenza di selezioni e dovrebbero essere aboliti i finanziamenti *ex post*, finalizzati a sanare bilanci in disavanzo, in quanto idonei a disincentivare l’efficienza degli operatori. L’Autorità ha, pertanto, auspicato che il finanziamento sia sempre selettivo; che le selezioni prevedano la procedura concorsuale, bandita con cadenza fissa e adeguatamente pubblicizzata; che i criteri di valutazione per l’assegnazione dei fondi risultino predeterminati e conoscibili dai potenziali interessati; che le commissioni siano composte da soggetti che non versino in situazioni di conflitto di interesse.

Con riguardo alla gestione delle strutture pubbliche, l’Autorità ha osservato come anche lo sfruttamento esclusivo delle strutture pubbliche che ospitano eventi culturali (quali concerti, balletti, rappresentazioni teatrali) da parte degli enti finanziatori (di solito enti territoriali locali) o da società da questi controllate possa, talvolta, determinare ingiustificate posizioni di vantaggio di tali operatori, con danno dei concorrenti, oltre che del pluralismo dell’offerta culturale.

Sotto il primo aspetto, l’Autorità ha evidenziato che un importante elemento distorsivo della concorrenza deriva dall’ingiustificata posizione di vantaggio detenuta dalle società a capitale pubblico, spesso municipalizzate, operanti sia nel settore dello spettacolo dal vivo che nelle gestione dei servizi connessi con i beni culturali (quali servizi di caffetteria, librerie, visite guidate). Più in generale, le società a capitale pubblico operanti nel settore dello spettacolo dal vivo godono spesso, oltre che di sovvenzioni pubbliche erogate prevalentemente in assenza di selezioni, anche di facilitazioni nell’utilizzo delle strutture pubbliche, ad esse riconosciute senza lo svolgimento di procedure selettive. Tale situazione di vantaggio competitivo si traduce in una forma di discriminazione a danno dei privati esclusi a fruire delle strutture pubbliche per la distribuzione dei propri prodotti ed impedisce lo svolgimento della libera concorrenza, con conseguente disincentivo alla produzione e distribuzione efficiente dei prodotti culturali del settore dello spettacolo dal vivo. L’Autorità ha, pertanto, auspicato che sia consentito l’utilizzo delle strutture pubbliche anche da parte di altri operatori dell’industria culturale, secondo criteri di equità e non discriminazione, sulla base di selezioni trasparenti. Ciò ovviamente in presenza di capacità inutilizzata

della struttura pubblica e senza in alcun modo condizionare la programmazione di quest'ultima. Infine, con riferimento al ruolo dei soggetti pubblici, l'Autorità ha sottolineato che essi dovrebbero dismettere il più possibile ogni funzione di tipo imprenditoriale, limitando le proprie attività nel settore alle sole manifestazioni di interesse generale ovvero a eventi e iniziative per cui presumibilmente, in assenza di un intervento pubblico, il mercato potrebbe non funzionare.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha richiamato l'attenzione sulla necessità che l'intervento pubblico nel settore si conformi ai principi concorrenziali e che il legislatore proceda a razionalizzare l'intera materia, soprattutto mediante l'istituzione di un sistema di incentivi e finanziamenti pubblici, che non si sovrappongano, ma che siano in grado di incentivare uno sviluppo competitivo del settore degli spettacoli dal vivo, anche al fine di garantire il pluralismo dell'offerta culturale.

REGOLAMENTAZIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

Nel luglio 2008, l'Autorità ha formulato, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni al Governo in merito alle previsioni contenute nell'articolo 9 del vigente Codice della Strada e alle relative disposizioni applicative contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti del 18 febbraio 2008, ritenendole suscettibili di determinare restrizioni della concorrenza nel settore delle competizioni sportive su strada con veicoli a motore. Tale articolo, rubricato “Competizioni sportive su strada” attribuisce agli Enti territoriali la competenza ad autorizzare tutte le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche da svolgersi su strada; per le sole gare con veicoli a motore, è previsto che l'autorizzazione venga rilasciata “sentite le Federazioni nazionali sportive”; è inoltre prescritto il nulla osta del Ministero dei trasporti, da richiedere allegando “un preventivo parere del CONI.” Tali previsioni si aggiungono a quella, anch'essa specifica per le gare motoristiche, che richiede un collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentati degli organi sportivi competenti e dei promotori.

In proposito, l’Autorità ha rilevato che la necessità di un preventivo parere delle Federazioni nazionali sportive ai fini del rilascio dell’autorizzazione risultava suscettibile di determinare una discriminazione concorrenziale fra i soggetti che organizzano gare motoristiche su strada, a seconda che operino nell’ambito delle federazioni sportive oppure al di fuori di esse.

L’Autorità ha altresì osservato che la potenzialità restrittiva dell’articolo 9 del Codice della Strada era stata fino a pochi mesi prima attenuata dall’interpretazione del Ministero dell’interno contenuta in una circolare del maggio 2001 nella quale, essendo state rilevate divergenze tra alcuni dei maggiori Enti di promozione sportiva e la Federazione Sportiva Automobilistica Italiana (di seguito CSAI), si chiariva che il parere tecnico-sportivo di competenza di quest’ultima aveva natura obbligatoria, ma non vincolante. Inoltre, secondo la stessa circolare, il parere del CONI da allegare al nulla osta del Ministero dei trasporti non doveva essere rilasciato direttamente dallo stesso, bensì attraverso le Federazioni nazionali sportive competenti. Nel caso delle competizioni motoristiche su strada, il soggetto che provvedeva effettivamente al rilascio di tale parere risultava essere ACI/CSAI, nella duplice veste di Federazione nazionale e di organizzatore di gare sportive in concorrenza con gli altri soggetti attivi nel settore.

In proposito, l’Autorità ha osservato che tale riserva di competenza di ACI, da un lato, era all’origine di distorsioni della concorrenza derivanti dall’utilizzo, da parte di ACI, di tale competenza al fine di ostacolare le gare organizzate dagli altri operatori sportivi; dall’altro, non appariva proporzionata all’obiettivo più generale di garantire la sicurezza dei piloti e degli spettatori alle gare motoristiche su strada, già assicurato dal collaudo del percorso di gara e dal rispetto di standard predisposti dalle Federazioni competenti e recepite dai diversi organizzatori.

La problematicità concorrenziale dell’articolo 9 si era poi manifestata in particolare negli ultimi mesi, a seguito di una diversa e più restrittiva interpretazione adottata dal Ministero dei Trasporti con la Circolare del febbraio 2008. In essa si affermava, infatti, che l’ente competente, a prescindere dal tipo di manifestazione sportiva, deve acquisire comunque il preventivo parere del CONI espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali, laddove invece la norma del Codice della Strada impone non agli enti autorizzatori, bensì ai promotori l’obbligo di presentare al Ministero il preventivo parere del Coni, e non dell’ACI.

L’Autorità ha sottolineato l’incongruenza di tali previsioni, in considerazione del fatto che il CONI non è chiamato dall’articolo 9 del Codice della Strada a rilasciare parere per nessuna delle competizioni nelle discipline olimpiche su strada, mentre è richiesto il rilascio di un suo parere esclusivamente per un’attività sportiva - quella motoristica - non rientrante tra le discipline olimpiche che costituiscono la competenza propria dello stesso CONI.

Alla luce di ciò, l’Autorità ha auspicato che si procedesse alla modifica della norma in questione attraverso l’eliminazione delle previsioni di preventivi pareri delle federazioni nazionali sportive e del CONI, sostituendole ove si fosse reputato utile, con la fissazione di regole e standard di sicurezza omogenei da parte del Ministero dei trasporti; nelle more, l’Autorità ha sollecitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’interno ad adeguare le proprie prassi applicative alle osservazioni formulate, allo scopo di agevolare uno sviluppo effettivo della concorrenza nel settore dello sport motoristico su strada.

NORME IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA.

Nell’ottobre 2008, l’Autorità ha inteso formulare alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90 in ordine alle distorsioni della concorrenza derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 37 del codice della navigazione, al decreto-legge n. 400/1993, recante “*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*”, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come sostituito dall’articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonché alla legge della Regione Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22 recante “*Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico*” ed, infine, al decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2007, n. 320, con il quale è stato previsto il piano di utilizzo del demanio marittimo (di seguito PUD) della medesima Regione.

In ambito nazionale, la concessione di beni rientranti nel demanio marittimo è disciplinata, tra l’altro, dall’articolo 37 del codice della navigazione, il quale prevede, nel caso di più domande per la concessione di beni demaniali, il cosiddetto diritto di insistenza in capo al soggetto che sia già titolare della concessione disputata. In tema di concessioni demaniali marittime, inoltre, l’articolo 1, comma 2 del citato decreto legge